

Compiti dello scario

I compiti dello scario sono elencati nelle *Consuetudini, Libro del Comun*, del 1613¹. Come fatto in precedenza, riporto qui sotto il testo tradotto in italiano corrente, mentre quello originale è pubblicato al termine dell'articolo.

Cap. 10 – Compiti dello scario

1. Lo scario ha la responsabilità di gestire tutti gli affari della Comunità, sia riguardo ai boschi sia riguardo alle *monti*, ai pascoli, alle strade e ponti, etc. Tuttavia negli affari importanti egli è obbligato a sentire il parere e ad avere il consenso dei suoi regolani di Comun nonché ad ottenere il voto favorevole da parte della Comunità².
2. Lo scario ha il compito di far in modo che tutti gli *ordini*, le *consuetudini*, le usanze e soprattutto i privilegi e le immunità della Comunità di Fiemme siano mantenuti in vigore, rispettati, eseguiti e custoditi così come sono, senza che ad essi in alcun modo si contravenga. Anzi dovrà condannare e multare i contravventori con la solita pena dello scario di soldi 100³, cioè di un fiorino, ogni singolo contravventore e per ciascuna volta.
3. Lo scario, qualora vi siano controversie che riguardino gli affari e gli *ordini* di Comune⁴, deve decidere in merito in prima persona; oppure, se sarà necessario, con i suoi regolani di Comun; oppure ancora, se sarà necessario, col voto di tutta la Comunità. In merito a tali controversie deve dare udienza alle controparti ogni volta che gli verrà chiesto, sia in giorno feriale sia in giorno festivo, salvo un suo legittimo impedimento.
4. Lo scario ha il compito di convocare l'assemblea della Comunità ogni volta che sarà necessario per il bene di tutti⁵. Potrà anche convocare l'assemblea su richiesta di una singola persona, a condizione che il richiedente presenti una solida garanzia per il valore di dieci fiorini a copertura delle spese⁶. All'assemblea, cioè alle persone convocate e presenti, verrà esposto l'argomento di discussione per poter poi avere il *laudo*, cioè il parere, il voto, la risposta da parte dell'assemblea stessa ed agire di conseguenza.
5. Lo scario ha il compito di sedersi al *banco della reson* assieme ai quattro *giurati di banco* in tutte le udienze ordinarie, dall'inizio alla fine, per assistere il giudice che amministra la

1 *Le Consuetudini della Comunità di Fiemme: Libro I, del Comun* [1613], a cura di Italo Giordani, in "Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2002", pp. 201-334, cap. 10, pp. 210-211.

2 Il voto favorevole della Comunità si otteneva in due modi: o in piena assemblea, se la votazione era richiesta in occasione di una adunanza generale; oppure raccogliendo il voto delle singole assemblee di Regola tramite i *saltari*.

3 L'uso dell'espressione "soldi 100" è una palese spia di precedenti *consuetudini*: infatti, nel 1613 non si usavano più né i *soldi* né il loro sottomultiplo i *denari piccoli veronesi*. Quando era in uso questo tipo di moneta, con 12 denari si faceva 1 soldo e con 20 soldi 1 lira (perciò 1 lira era formata da 240 denari) e con 5 lire 1 fiorino. Poi subentrarono i *grossi*, successivamente detti *carantani* o anche *crocioni* (dalla croce impressa su un lato). In questo caso con 12 carantani si faceva 1 lira e con 5 lire un fiorino del Reno o *rainese* (anche *ragnese*). Di fatto questa *multa dello scario* di 100 soldi equivaleva nel 1613 ad 1 fiorino.

4 Si tratta in particolare di controversie che potevano insorgere tra qualche *vicino* e la Comunità oppure, assai più di frequente, tra le varie Regole per diritti d'uso del territorio comunitario.

5 Si ricorda che vi erano due assemblee generali ordinarie: una, normalmente il primo di maggio, in piazza a Cavalese al *banco della reson*; l'altra, normalmente il 15 agosto, nel prato di Santa Maria pieve di Fiemme (l'ultima vi ebbe luogo nel 1781). Vi erano poi numerose altre riunioni nel corso dell'anno (tradizionali quelle del 29 settembre e dell'11 novembre), che all'epoca di queste *consuetudini* normalmente si tenevano alla *loza*, cioè nell'edificio comunitario che era stato costruito nel 1570 (per porvi il *fondaco*, cioè il magazzino dei grani) al posto dell'edificio delle prigioni in piazza a Cavalese, alle spalle del *banco della reson*.

6 Bel segno di buona amministrazione! Un *vicino*, prima si sborsare 10 fiorini (che all'epoca di queste *consuetudini* corrispondevano a circa 20 giornate di lavoro di un maestro artigiano) ci pensava più di due volte e, se non si trattava veramente di qualcosa di grave, seguiva altre vie meno costose.

- giustizia⁷.
6. Ogni volta che al *banco della reson* sarà richiesto, sia nelle cause civili sia in quelle penali, di emettere una sentenza solo dopo aver sentito il parere dello scario e dei giurati, oppure in caso di pareri contrastanti, lo scario assieme ai quattro *giurati di banco* ha l'obbligo per suo giuramento e secondo coscienza di dare il suo voto e parere.
 7. Ogni volta che lo scario s'accorgesse o avesse sentore, a causa di editti o altro emessi da Trento o da altri uffici, che vi è qualcosa di contrario alle ragioni e ai privilegi della Comunità, deve presentare pubblica protesta e ricorso a difesa delle ragioni e dei privilegi della Comunità con ogni mezzo e modo che riterrà più opportuni⁸; tenendo però sempre presente che in affari di rilevante importanza egli deve sentire il parere e attenersi al voto della Comunità tutta. Qualora in seguito a questa difesa delle ragioni e dei privilegi della Comunità lo scario o i regolani di Comun o altri rappresentanti venissero condannati a qualche pena, in questo caso tutta la Comunità è obbligata a mantenere immuni da ogni condanna o multa i suoi rappresentanti, con l'unica condizione che abbiano agito nel rispetto delle norme. ragioni e *consuetudini*, nonché del *laudo* e voto della Comunità stessa.
 8. Lo scario è obbligato a tenere presso di sé e custodire le chiavi delle prigioni⁹ e di non permettere che alcuno venga incarcerato senza adeguati indizi di colpevolezza, se non in occasione di cause penali che prevedano pene corporali, così come, nel Libro III, *del criminal*, recita il cap. 7 *Dell'incarcerare e della guardia alle prigioni*¹⁰; Lo scario non deve permettere che alcuno sia sottoposto alla tortura se non in presenza sua e sia dei *giurati di banco* sia dei *giurati di consiglio*¹¹.
 9. Lo scario ha la responsabilità della cassa della Comunità ed è suo compito gestirne le entrate e gli affari economici. È pure sotto la sua diretta responsabilità la custodia dell'archi-

7 È una delle più importanti caratteristiche dello statuto fiemmese questa *consuetudine* del tutto eccezionale (non per nulla considerata un privilegio) di partecipare obbligatoriamente alle udienze processuali. Invano e più volte da Trento di tentò di togliere questo "privilegio", che si trova scritto già nei Patti gebardini.

8 Scorrendo la storia della Comunità di Fiemme questo è avvenuto un numero impressionante di volte.

9 Altro eccezionale privilegio dello scario della Comunità di Fiemme. Fin tanto che erano usate le prigioni della Comunità (un edificio posto in piazza a Cavalese alle spalle del *banco della reson*, edificio che pagava le *romanie* alla mensa vescovile di Trento), si potrebbe anche comprendere questo privilegio. Ma quando a fine Quattrocento le prigioni, due celle, vennero spostate all'interno del palazzo vescovile, divenne veramente un fatto eccezionale che lo scario della Comunità di Fiemme avesse le loro chiavi e che il giudice vescovile, per poter incarcerare qualcuno nelle prigioni situate nel palazzo vescovile, cioè del principe di Trento, dovesse chiedere per così dire il permesso allo scario; il quale, talvolta e per giustificati motivi, lo rifiutò.

10 Si riferisce per l'appunto al cap. 7 delle *Consuetudini*, Libro *del Criminal* che, in italiano corrente, recita: "Si è sempre seguita e si deve seguire questa procedura. Ogni volta che si intendano incarcerare una o più persone per cause che comportino pene corporali, il giudice convoca lo scario e, affinché la giustizia possa fare il suo corso, gli ordina, sotto minaccia qualora non obbedisca di condannarlo alla pena che riterrà più opportuna, di aprire una oppure tutte e due le celle della prigione, così che i delinquenti vi possano essere incarcerati e posti sotto custodia fino ad una successiva decisione dell'ufficio del tribunale. Per ottenere questo il giudice deve presentare allo scario le motivazioni per cui l'ufficio richiede l'incarcerazione di quelle persone.

Lo scario, preso atto dell'ordine dell'ufficio e delle motivazioni addotte, qualora trovi queste ultime ragionevoli e di tale importanza da richiedere una qualche pena corporale, fa aprire le celle della prigione. Quindi il giudice fa condurre dagli addetti in prigione i delinquenti o i sospetti o gli indiziati di delitto; poi ordina allo scario, sotto minaccia qualora non esegua l'ordine di condannarlo alla pena che riterrà più opportuna, di sbarrare le celle e far sì che i prigionieri siano diligentemente custoditi, senza ridare loro la libertà senza espresso mandato dell'ufficio. Ed ancora il giudice ordina di non permettere a nessuno di parlare con i prigionieri, senza autorizzazione dell'ufficio; inoltre ordina tutto ciò che, secondo giustizia, gli sembrerà utile e opportuno, tenuto conto della qualità del reato e delle persone incarcerate. Lo scario promette al giudice di dar seguito a quanto di sua competenza e obbligo secondo le antiche *consuetudini* e privilegi della Comunità di Fiemme, ribadendo che nell'amministrazione della giustizia non si faccia nulla che sia contrario alle ragioni, privilegi e antiche *consuetudini* della Comunità."

11 Questo fatto risulta evidente nei processi per stregoneria. Vedi in proposito: Italo Giordani, *Processi per stregoneria in valle di Fiemme: 1501, 1504-06*, Trento, Alcione, 2005.

vio contenente tutti gli atti, i documenti e i privilegi della Comunità¹². Al termine del suo incarico deve rendere conto della sua amministrazione allo scario che gli succede, alla presenza dei regolani di Comun e di altre persone incaricate dalla Comunità¹³; deve inoltre consegnare l'archivio così come corrisponde dall'inventario; deve infine consegnare tutto ciò che è di pertinenza della Comunità stessa, oggetti e beni¹⁴, saldando le somme eventualmente ancora in sospeso, in modo da terminare senza alcun debito.

10. Al termine del suo incarico, il primo di maggio, subito dopo l'elezione dello scario nuovo e dopo le elezioni dei regolani e dei *saltari* di Comun nuovi, lo scario offrirà a casa sua oppure all'osteria, come gli sembrerà meglio, un pasto ai suoi regolani di Comun che hanno appena terminato il loro incarico e ad altre persone, a sua libera scelta.

12 All'epoca di queste *consuetudini* l'archivio della Comunità era ancora in un apposito armadio collocato nella sagrestia *piccola* della chiesa di Santa Maria pieve di Fiemme (a sinistra guardando l'altar maggiore). Lo spostamento dell'archivio comunitario alla *loza* avvenne il 28 agosto 1730, per iniziativa dello scario Giovanni Antonio Defrancesco a causa di un principio d'incendio; infatti poco prima aveva preso fuoco la cotta d'un chierichetto proprio vicino all'armadio in cui erano conservati i documenti.

13 Queste ultime persone sono ovviamente dei revisori dei conti.

14 Ad esempio gli originali delle *misure* di lunghezza, di peso, di capacità e per aridi, che servivano per tutte le altre in uso nel territorio comunitario.

Testo originale del capitolo 10

Da *Le consuetudini della Comunità di Fiemme: Libro I, del comun [1613]*, a cura di Italo Giordani, in “Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*”, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2002, cap. 10, pp. 210-211.

Cap. 10 – Offitio e et caricho del scario

1. Di ordinar et regular tutte le cose de commun tanto de boschi et selve, quanto de montagne, pascoli, strade, vie, ponti et d’ogni altra cosa de commun, però sempre nelle cose d’importanza col parere et consiglio delli suoi compagni regolani et con il laudo et consenso della Communità.
2. Di proveder che tutti li ordeni, consuetudini, usanze, osservazioni et privilegi et immunità d’essa Communità siano mantenute, osservate, adempite, eseguite et custodite in tutto et per tutto; et che a quelle in modo alcuno non sia contrafatto né contravenuto, pignorando et condanando li contrafacienti con la penna sua solita de cento soldi, cioè d’un ragnes de dinari per cadaun contrafaciente et per cadauna volta che sarà contrafatto.
3. Di determinar da se stesso, overo con suoi consiglieri regolani de commun et con il laudo et parere della Communità se farà bisogno, decidere et diffinire tutte le differentie di commune che nascerano tra qualsivoglia persona per le cose de commune, dando audientia alle parti ogni volta che sarà dimandato o ricerchato, non essendo però impedito, tanto ne giorni feriat quanto non feriat.
4. Di fare convocare, ogni volta che farà bisogno et che la necessità ricercherà per benefitio del commune et anco a requisition de qualsivoglia persona, mentre che il dimandante il commun dia una buona et sufficiente sigurtà per la summa de ragnesi dieci per rispetto delle spese se fa bisogno commun, proponendo alla Communità et alle persone che saranno chiamate et convenute in commun quello s’ha da proponer et aspettando sopra le cose proposte il laudo, parere, risposta della Communità et secondo quella eseguendo et disponendo.
5. Di sentar al banco della raggion con li quatro giurati del banco tutti li termini ordinari de raggion et esser assistente al vicario et giudice che tiene raggion dal principio dell’udienza sin al fine.
6. Ogni volta che sarà dimandato che sia sententiato et dechiarato con il consiglio del scario et giurati del banco, sia in civile overo criminale, al loco solito dell’audienza overo sopra qualche differenza di sententiare et giudicare insieme con li quatro giurati, dando il suo votto et parere per suo giuramento, secondo gli pare per sua consienza.
7. Ogni volta che lui vedesse per via de proclami overo in altri modi della superiorità overo d’altre persone fare alcun pregiuditio alle raggion et consuetudini et privilegi della Communità, a protestar, supplicar, ricorrer et defendere le raggioni di detta Communità, con quelli miglior mezi et modi che potrà et saperà; sempre però nelle cose d’importanza col laudo et parere della Communità. Et in caso che il scario et regolani de commun overo altre persone della Communità venisseron condanati dalla superiorità et cascasseron in qualche penna per defendere le raggioni della Communità, all’hora et in tal caso tutta la Communità è tenuta et obligata a mantenere et conservare questi tali senza danno et illesi per causa di dette condanne; mentre che questi tali habbino proveduto secondo li ordeni, raggioni, consuetudini et laudo et parere di detta Communità.
8. È tenuto di tener et custodir le chiavi delle prigioni et di non lasciar incarcerare senza indici legitimi overo cause importanti penna corporale afflictiva, dando il detento sigurtà, sì come si contiene nel Libro tertio, Cap. 7, *Dell’incarcerare et far custodir le prigioni*¹⁵; et di non

15 Si riferisce per l’appunto al cap. 7 delle *Consuetudini*, Libro del Criminal.

lasciar constituer alcun preggion in tormento o fuori di tormento senza la sua presentia et intervento delli giurati del banco et di consiglio.

9. Il scario ha il maneggio delli dinari, intrade et beni particolari della Communità; et anco ha in sua custodia et potestà l'archivio de tutte le scritture, privilegi, raggioni et instrumenti della Communità. Et in fine del suo offitio è tenuto di render conto della sua administratio-
ne al scario suo successore, alla presentia delli regolani de commun et altri deputati dalla Communità, inssieme con tutte le scritture, secondo il tenor dell'inventario di dette scritture, di consegnar intieramente tutti li beni et cose di detta Communità et di pagare quel tanto resterà debitore, se alcuna cosa resterà debitore.
10. È tenuto il scario in fine del suo offitio, cioè il primo giorno di maggio doppo che sarà fatto il scario novo, et espedito le cose de commun, far un convito honesto in casa sua overo all'osteria, come meglio parerà et piacerà ad esso scario et alli regolani vechi de commun et ad altri, secondo la volontà et parere di detto scario vechio.